

C.S.N.

Centro Studi Network

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso



www.studiodellapenna.it

www.emiliodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, venerdì 13 febbraio 2015

NORME E TRIBUTI

– **“Certificazione unica, debutto più soft”**: Un comunicato stampa delle Entrate precisa che le **Certificazioni Uniche** contenenti soltanto redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 9 marzo senza incappare in sanzioni. Gli operatori potranno inoltre scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni con esclusivamente redditi esenti.

Il decreto Semplificazioni fiscali ha stabilito che si applica una **sanzione** di 100 euro per ogni certificazione unica tardiva o inviata oltre i termini. L’unico modo per evitarla è trasmettere la **certificazione unica** corretta entro cinque giorni dalla scadenza. L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco, ha precisato che è precluso il ravvedimento operoso in considerazione proprio dei tempi stretti per arrivare al 730 precompilato, che dovrà essere messo a disposizione dei contribuenti interessati entro il 15 aprile.

“E’ la partita IVA a fare al differenza”: Dall’analisi del comunicato di ieri dell’Agenzia delle Entrate si evince che le **certificazioni** relative ad agenti, mediatori, procacciatori, “nuovi minimi” e professionisti abituali sono escluse dall’obbligo di invio telematico entro il 9 marzo, ma solo a condizione che i percettori siano titolari di **partita Iva**.

Il comunicato afferma che le certificazioni contenente “esclusivamente” redditi non dichiarati con il 730 possono essere inviate dopo il 9 marzo senza sanzioni. Si tratta di capire cosa si sia voluto intendere con l’avverbio “esclusivamente”. Dato che il riferimento è alla “certificazione unica”, se in capo allo stesso sostituto vi sono percettori con redditi non dichiarabili sul modello 730 e percettori settetrentisti, il sostituto potrà distinguere le certificazioni da inviare entro il 9 marzo da quelle da gestire in “proroga” senza sanzioni, senza dover provvedere ad un unico invio.

“Lettera d’intento con valore presunto per il plafond”: Con le ultime modifiche al modello di **lettera d’intento** e alle istruzioni per la compilazione diventa operativa a tutti gli effetti la nuova disciplina introdotta dal decreto semplificazioni.

L’unico tassello mancante è rappresentato dalla condivisione con l’Agenzia delle Dogane della banca dati delle lettere d’intento trasmesse telematicamente dagli esportatori abituali alle Entrate. Tale condivisione, dovrà avvenire entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014), così come previsto dalla norma, e permetterà di evitare la consegna della dichiarazione d’intento agli uffici doganali. Completerà il quadro l’informativa da rendere nella dichiarazione annuale, a partire da Iva 2016, dei pertinenti dati da parte del fornitore dell’esportatore abituale.

Il provvedimento n.19388/2015 delle Entrate contiene una modifica che riguarda la possibilità di indicare il **valore presunto** dell’operazione per la quale si intende utilizzare il plafond in dogana, valore che si definisce, normalmente, solo in un secondo momento rispetto all’invio telematico della lettera, ovvero quando è determinata la base imponibile dell’importazione, cui concorrono anche elementi non conoscibili a priori (dazi, diritti di confine, spese di trasporto).

fonte: Il sole 24 Ore, lunedì 16 febbraio 2015

NORME E TRIBUTI

“Reverse charge con confini incerti”: In linea con quanto previsto dalla circolare 1/E/2015 per gli errori commessi nella prima fase di applicazione della disciplina dello *split payment*, sarebbe utile precisare che non ci saranno sanzioni neppure per eventuali violazioni al nuovo regime del *reverse charge*. Le attuali incertezze, infatti, consigliano di mandare totalmente indenni da conseguenze gli operatori che abbiano erroneamente applicato le nuove regole, emettendo fatture con Iva per operazioni in reverse e viceversa. L'importante è che chi ha addebitato l'IVA abbia anche provveduto a liquidarla a debito o che, al contrario, il destinatario della fattura senza Iva esposta abbia integrato il documento, applicando il tributo ed eventualmente versandone in tutto o in parte il relativo ammontare, se soggetto che non può detrarre integralmente o parzialmente l'imposta.

Quanto al nuovo *reverse charge*, l'art. 17 del Dpr n.633/72 stabilisce che il reverse charge si applica anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti, e di completamento relativi ad edifici”.
(Vedere schema: la situazione)

“Il rebus del socio amministratore di Srl”: L'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti sussiste a condizione che, tra i diversi e necessari requisiti previsti dalle norme di legge, i titolari o i soci partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Il socio amministratore di Srl, che svolge attività di commerciante nella sua impresa, come amministratore si iscrive nella Gestione separata, e come commerciante deve iscriversi anche nella Gestione speciale dei commercianti, a condizione che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità. Sarebbe in questo caso superfluo e fuorviante il richiamo alla partecipazione prevalente, visto che la sua attività di commerciante è l'unica attività imprenditoriale svolta

Entro il prossimo 16 maggio scatta il primo appuntamento per versare la contribuzione obbligatoria. Con la circolare 26/2015 l'Inps ha, tra l'altro, reso noto

che i contributi fissi annui da versare alle apposite scadenze sono pari a 3.543,05 per i commercianti e a 3.529,06 per gli artigiani. Le comunicazioni contenenti le informazioni utili per il pagamento della contribuzione dovuta all'Ente sono a disposizione mediante il Cassetto previdenziale, mediante l'opzione "dati del modello F24".

Napoli 13.02.2015 – 16.02.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it